

COPIA



COMUNE DI ILLASI  
PROVINCIA DI VERONA

N° 3 del Reg. Delib

Spedita il

Prot. n°

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017.

Proponente: Assessore CASTAGNINI ANNAMARIA

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di marzo alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

TERTULLI PAOLO

CASTAGNINI ANNAMARIA

TAIOLI MICHELE

CASTAGNINI SIMONE

Presenti/Assenti
P
P
P
P

MARCONCINI MAURO

FINETTO MARIA

BATTOCCHIO GIOVANNI

COMPAROTO PIERO

Presenti/Assenti
P
P
P
P

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE Dott. SCARPARI EMILIO

Il SINDACO TERTULLI PAOLO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi per il cui contenuto si rinvia al file audio conservato su supporto informatico digitale ai sensi dell'art. 44 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ed è pubblicato sul sito internet del Comune;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.j., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

*- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)*

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

*- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli*

Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli situati nel Comune di Illasi in quanto lo stesso è inserito nell'elenco dei Comuni individuati dalla Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993.

*- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locare a canone concordato (art. 1, comma 53)*

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- *Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*

Preso atto che la legge 11.12.2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto, all'articolo 1, comma 42, l'estensione al 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 prevista dall'art. 1, comma 26, della legge di stabilità 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote IMU con decorrenza 01.01.2015 nelle seguenti misure:

- **l'aliquota base**, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **8,20** (otto/20) per mille ;
- **l'aliquota per l'abitazione principale**, prevista dal comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **3,60** (tre/60) per mille (si applica esclusivamente alle abitazioni principali di categoria A/1; A/8; A/9 e relative pertinenze) ;
- **l'aliquota per i terreni agricoli**, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **10,60** (dieci/60) per mille;

Richiamato il disposto dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, ai sensi del quale "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Richiamata la legge 11.12.2016, n. 232 che all'articolo 1, comma 454 differisce al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 447/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto di approvare le seguenti aliquote e detrazioni:

- **l'aliquota base**, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **8,20** (otto/20) per mille;
- **l'aliquota per l'abitazione principale**, prevista dal comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **3,60** (tre/60) per mille (si applica esclusivamente alle abitazioni principali di categoria A/1; A/8; A/9 e relative pertinenze);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dalla responsabile dell'area finanziaria e affari generali, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che si allegano al presente provvedimento (All. A);

Presenti n. 8;

Votanti n. 8;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, unanimi e favorevoli;

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto

2) di dare atto che:

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli situati nel Comune di Illasi
- sono esenti le unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

3) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2017:

- **L'aliquota base**, prevista dal comma 6 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **8,20** (otto/20) per mille ;
- **L'aliquota per l'abitazione principale**, prevista dal comma 7 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, è fissata nella misura del **3,60** (tre/60) per mille (si applica esclusivamente alle abitazioni principali di categoria A/1; A/8; A/9 e relative pertinenze) ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2017;

5) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Ed inoltre

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 8;

Votanti n. 8;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, unanimi e favorevoli;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.





11 A  
COMUNICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 3 DEL 06.03.2017

## COMUNE DI ILLASI

PROVINCIA DI VERONA

### CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.03.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.02.2017

ad iniziativa dell'Assessore CASTAGNINI ANNAMARIA

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. DATATA 27.02.2017 AVENTE AD OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017".

#### PARERE TECNICO

La sottoscritta Valeria Gamberoni, responsabile dell'area finanziaria e affari generali, esprime parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente il suddetto oggetto.

Illasi, 27-02-2017



La responsabile dell'area finanziaria e affari generali  
(Valeria Gamberoni)

#### PARERE CONTABILE

La sottoscritta Valeria Gamberoni, responsabile dell'area finanziaria e affari generali, esprime parere contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione avente il suddetto oggetto.

Illasi, 27-02-2017



La responsabile dell'area finanziaria e affari generali  
(Valeria Gamberoni)

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. TERTULLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. SCARPARI EMILIO

La presente copia è conforme all'originale.

- Copia del presente verbale viene affisso all'albo pretorio il **13 MAR. 2017**, e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

- Copia del presente verbale viene comunicato, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Li, **13 MAR. 2017**



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
SEGRETARIA E BIBLIOTECA  
TOSI ADRIANA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **12 4 MAR. 2017** ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000..

li **12 9 MAR. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. SCARPARI EMILIO